

**N. 01151/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08046/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8046 del 2013, proposto da:

Libero Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Celotto e Marco Galli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Comune di Apricena, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

OSS Sanitas - Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, n. 104;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01316/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento del servizio di gestione del palazzo della cultura nel Comune di Apricena - ris. Danno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OSS Sanitas - Società Cooperativa Sociale;

Visto il ricorso per l'esecuzione della ordinanza cautelare di questa Sezione 11 dicembre 2013 n. 4929/2013;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, su delega dell'avv. Alfonso Celotto, e Aurelio Pappalepore;

Considerato che la ordinanza della quale è chiesta la esecuzione – nel rilevare la necessità di un rapido approfondimento nel merito dell'appello in esame e nell'accogliere la istanza cautelare “ai soli fini della fissazione del merito” - ha chiaramente respinto la istanza principale di sospensione della sentenza breve appellata (di reiezione della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati) anche perché risultava già avvenuta la conclusione del contratto;

Considerato inoltre che, in attesa della definizione del secondo grado del giudizio, nessun atto ulteriore deve essere emanato dal Comune appellato;

Ritenuto che deve pertanto ritenersi inammissibile la richiesta di esecuzione di detta ordinanza;

Ritenuto altresì che le spese della presente fase seguono la soccombenza e

sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile il ricorso in esame con il quale è stata chiesta l'esecuzione della ordinanza di questa Sezione n. 4929/2013.

Pone a carico del Libero Consorzio di cooperative sociali – società cooperativa, le spese della presente fase di giudizio, che sono liquidate, a favore della OSS Sanitas – società cooperativa sociale, nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre ai dovuti accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.),

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

